



Edizione di martedì 5 Marzo 2024

CASI OPERATIVI

Natura del fabbricato utilizzato dal dipendente
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La correzione delle Li. Pe. nel quadro VH
di Laura Mazzola

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Gli aspetti dichiarativi del conferimento di azienda
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

ENTI NON COMMERCIALI

Riforma dello sport: arrivano il nuovo regolamento RAS e l'elenco delle mansioni per il lavoro sportivo
di Luca Caramaschi

REDDITO IMPRESA E IRAP

Transizione 5.0: il nuovo credito d'imposta per l'innovazione digitale ed energetica
di Debora Reverberi

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 5 marzo 2024
di Euroconference Centro Studi Tributari

CASI OPERATIVI

Natura del fabbricato utilizzato dal dipendentedi **Euroconference Centro Studi Tributari****GUIDA ALLA RIFORMA FISCALE**

Servizio editoriale mensile di aggiornamento e approfondimento sulle novità più rilevanti

[scopri l'offerta valida fino al 31 marzo! >](#)

Mario Rossi si è trasferito per motivi di lavoro e Alfa Srl, suo datore di lavoro, gli ha messo a disposizione nel medesimo Comune un alloggio; trattasi di un appartamento preso in locazione da Alfa Srl (rendita catastale 500 euro) e per il quale la società paga 400 euro mensili.

Le spese per le utenze sono interamente a carico di Mario Rossi.

Quali sono le conseguenze fiscali in capo a Mario Rossi e in capo ad Alfa Srl?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

**FiscoPratico**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La correzione delle Li. Pe. nel quadro VH

di **Laura Mazzola**

Seminario di specializzazione

Disciplina IRPEF, IVA e INPS delle attività non esercitate abitualmente

Scopri di più

Entro il prossimo 30.4.2024 deve essere **trasmessa telematicamente la dichiarazione annuale Iva 2024**, relativa al **periodo d'imposta 2023**.

Ai fini della compilazione della dichiarazione Iva, occorre tenere presente che la **comunicazione della liquidazione Iva relativa al quarto trimestre (Li.Pe.)** può essere:

- **trasmessa separatamente, entro il 29.2.2024**, con le regole ordinarie previste per i primi tre trimestri 2023;
- **inclusa nel modello di dichiarazione annuale Iva 2024** con la compilazione del **quadro VP**, purché tale dichiarazione sia **inviata entro il 29.2.2024**;
- **corretta, integrata o inserita nel quadro VH della dichiarazione annuale Iva 2024**, se tale dichiarazione è **inviata oltre il 29.2.2024**.

Ne deriva che il **quadro VH**, denominato “**Variazioni delle comunicazioni periodiche**”, all'interno della dichiarazione annuale Iva, deve essere compilato solo qualora si intenda **inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva** (li.pe.).

Nell'ipotesi di compilazione del quadro, occorre indicare **tutti i dati richiesti**, anche se non da integrare o correggere.

Vale a dire che, se devono essere variati i dati errati di una **singola liquidazione** periodica Iva, poniamo l'ipotesi relativa ad un unico trimestre, occorre compilare il **quadro VH in modo completo**, riportando anche l'ammontare dell'acconto dovuto con il codice relativo al **metodo utilizzato** per la sua determinazione.

Nel caso in cui l'invio, l'integrazione o la correzione, comporti la **compilazione senza dati** (es. liquidazioni tutte pari a zero e nessun importo in acconto da versare), il quadro VH deve essere comunque presentato, **barrando la casella “VH” posta in calce al quadro VL nel riquadro “Quadri compilati”**.

Qualora, però, **i dati omessi, incompleti o errati, non rientrano tra quelli da indicare nel quadro VH**, detto quadro **non deve essere compilato**.

Poniamo, quindi, l'ipotesi di un **mero errore di compilazione dei righi VP2 o VP3**, dedicati rispettivamente al totale delle operazioni attive e al totale delle operazioni passive, all'interno di una comunicazione della liquidazione periodica Iva; in tale ipotesi, considerato che l'errore non può essere evidenziato nel quadro VH, detto quadro non deve essere compilato.

Si evidenzia, come indicato dall'Agenzia delle entrate nella [risoluzione n. 104/E/2017](#), che la correzione o l'integrazione di **una comunicazione della liquidazione periodica Iva** comporta il pagamento di una **sanzione base di 500 euro per l'invio delle LI.PE. oltre i 15 giorni**.

In particolare, la sanzione dovuta deve essere versata utilizzando il **codice tributo 8911** e l'anno di riferimento (2023).

Si evidenzia, con la seguente tabella, quali sono gli **importi dovuti per ravvedimenti oltre i 15 giorni**, tenendo presente che il termine finale va computato con riferimento al termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Scadenza

OPERAZIONI STRAORDINARIE***Gli aspetti dichiarativi del conferimento di azienda***di **Paolo Meneghetti** - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle società di capitali

Scopri di più

Il **conferimento di azienda**, a differenza di fusione e scissione, non è un fenomeno di successione universale, ma, al contrario, **ciascuna parte** (conferente e conferitaria) mantiene la **propria soggettività tributaria**. Ciò comporta una peculiarità sotto il **profilo dichiarativo**: ciascun soggetto redige autonomamente la **propria dichiarazione dei redditi**. Tuttavia, vi sono peculiarità dichiarative che risiedono negli adempimenti relativi all'eventuale **riallineamento dei valori** (tramite imposta sostitutiva) e nel **prospetto delle riserve**.

In caso di opzione per il riallineamento dei valori, è necessario compilare il **quadro RQ del modello redditi**, scegliendo una delle **specifiche sezioni**. Sul significato della compilazione della sezione del quadro RQ occorre, però, precisare che l'adempimento ha **natura dichiarativa e non costitutiva** dell'opzione eseguita: infatti, come ha ricordato la circolare n. 57/E/2008 (e ancor prima il Decreto attuativo 25.7.2008), il perfezionamento della opzione avviene con il **versamento della prima rata della imposta sostitutiva**; diversamente da quanto avviene con la rivalutazione dei beni o con l'assegnazione agevolata degli immobili ai soci, in cui il perfezionamento della operazione coincide, invece, con la **compilazione del modello redditi**.

Per analizzare gli aspetti dichiarativi partiamo da un esempio concreto: **nel 2023**, la società Alfa Srl ha conferito alla società Beta Srl una azienda il cui **valore di libro è 1.000**, mentre il conferimento è avvenuto a **1.500 per incremento delle immobilizzazioni materiali** più altri **500 di avviamento**. Quindi il **valore totale del conferimento ammonta a 2000**, a fronte di un valore di libro di 1000. Ipotizziamo che l'aliquota d'ammortamento, per semplicità sia del 10% su tutti i beni materiali, mentre quella dell'avviamento, ovviamente, è il 5, 56%.

La conferitaria ha scelto di riallineare i **plusvalori sui beni ammortizzabili**, ai sensi dell'[articolo 176, comma 2, ter, Tuir](#), e di riallineare il **valore dell'avviamento**, a norma dell'[articolo 15, D.L. 185/2008](#).

La prima opzione (riallineamento ordinario) può essere eseguita nel **modello redditi 2024** o al più tardi nel **modello redditi 2025** ovviamente, in questo secondo caso, posticipando di un anno l'effetto fiscale ai fini delle quote di ammortamento che vengono calcolate sul **valore riallineato** a partire dall'esercizio in cui si è fatta l'opzione (e si è versato la prima rata della

imposta sostitutiva). Il riallineamento dei beni materiali ammortizzabili viene comunicato compilando la **sez. Vi- A del quadro RQ** e determinando il **debito per imposta sostitutiva** (12% fino a 5.000.000 euro, 14% da 5.000.000 a 12.000.000 euro, 16% per eccedenza 10.000.000 euro).

Diversamente, il riallineamento dell'avviamento (che utilizzando quello speciale ex D.L. 185/2008, deve obbligatoriamente avvenire con il **modello redditi dell'anno successivo al conferimento**) viene comunicato compilando la **sez. VI – B del citato quadro RQ 2024** con determinazione della imposta sostitutiva del 16% da versare in **unica rata con il saldo delle imposte dell'esercizio** in cui è avvenuto il conferimento.

Gli effetti del riallineamento spiegano efficacia sulla compilazione del **quadro RV del modello redditi** (il quadro dei disallineamenti) nel senso che, per **il 2023, il quadro dovrà essere compilato per il disallineamento dei beni materiali** (il dato che emerge è fondamentale per il **versamento della imposta sostitutiva**). Infatti, tornando al nostro esempio, avremo che, per i beni ammortizzabili, il dato **fiscale di 1000 si confronta con il dato civile di 1500**, ma alla fine dell'esercizio in cui è avvenuto il conferimento di azienda, il disallineamento risente dell'ammortamento del medesimo esercizio; quindi, il **disallineamento riallineabile non è di 500** = (1500 – 1000), ma di 475 = ((1.000 – 50 = 950) – (1.500 – 75 = 1.425)), importo su cui è calcolata l'imposta sostitutiva del 12%. A far data dall'esercizio 2024, i valori si intendono riallineati e, quindi, non ha più senso, a parere di chi scrive, **compilare il quadro RV 2025** (anche se sul punto le istruzioni sono un po' ambigue).

Discorso diverso per il riallineamento dell'avviamento che rileva, ai fini dell'ammortamento, **dall'esercizio successivo a quello in cui è fatta l'opzione** (in base ad una discussa tesi sostenuta dalla circolare n. 28/E/2009); quindi **opzione e versamento del 16% avvengono nel 2024**, e il disallineamento persiste **anche nel 2024**. Sempre tornando al nostro esempio, la sostitutiva del 16% andrà indicata nella **sezione VI B del modello redditi 2024** e calcolata tenendo conto dei **valori ammortizzati già nel 2023**; quindi non 500, bensì 473, mentre il quadro Rv registrerà un **disallineamento decrescente fino all'esercizio 2025**, il che comporta, a parere di chi scrive, che il quadro RV potrà non essere più compilato a far data dal modello redditi 2026 per il periodo d'imposta 2025.

Per completare il quadro delle ricadute dichiarative del conferimento, va presa in esame l'ipotesi che non vi sia un riallineamento dei valori e che, quindi, si generi un **disallineamento tra il dato fiscale del ramo di azienda e quello civile**. Tale disallineamento comporta la **compilazione del quadro RV**, compilazione che sarà dovuta fino a quando il disallineamento non verrà meno o per il completamento del **processo di ammortamento o per la cessione dei cespiti**. In merito alla compilazione del quadro RV va sottolineato che le istruzioni attuali richiedono la **stesura del quadro per tutti i casi di differenza** tra valori civili e valori fiscali, mentre nel passato si richiedeva la compilazione solo quando il **valore civile fosse più elevato di quello fiscale**. Quindi, oggi, il quadro va compilato anche **per valori fiscali più elevati di quelli**; caso certamente più raro, ma non così astratto, basti pensare, ad esempio, al tema del valore fiscale del **terreno per i fabbricati riscattati da leasing**.



Si ricorda che, nel caso di disallineamento da conferimento, il codice causale da indicare nella **colonna 2 del rigo RV1 è 1.**

Infine, il conferimento di azienda comporta la **genesì di riserve e/o di nuovo capitale sociale**, che la conferitaria indicherà nel prospetto delle riserve quale incremento di righe RS 130 o 131 a seconda che l'apporto della conferente sia **inserito interamente a capitale sociale (130)** o in parte a **riserva di capitale (131)**.

Riforma dello sport: arrivano il nuovo regolamento RAS e l'elenco delle mansioni per il lavoro sportivo

di Luca Caramaschi

Seminario di specializzazione

Novità Iva per lo sport e il terzo settore

Novità del correttivo al decreto legislativo n. 38/21, caratteristiche dei soggetti gestori e inquadramento del personale

Scopri di più

A piccoli passi la **Riforma dello sport**, attuata con ben 5 Decreti delegati a inizio 2021, sta mettendo in fila i suoi tasselli.

In data 29.1.2024, è stato pubblicato, infatti, sul sito del Dipartimento per lo sport, il **nuovo Regolamento** che disciplina la tenuta, conservazione e gestione del **Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche** (di seguito **RAS**), disciplinato dalle norme contenute nel D.Lgs. 39/2021; mentre, più di recente, il Dipartimento per lo sport presso la Presidenza CdM ha pubblicato, sul **proprio sito istituzionale**, l'elenco contenente le **mansioni**, ulteriori rispetto a quelle già indicate nell'[articolo 25, comma 1, D.Lgs. 36/2021](#), che, sulla base dei regolamenti delle **Federazioni sportive nazionali** e delle Discipline sportive associate, sono ritenute necessarie per lo **svolgimento di una disciplina sportiva**.

Vediamo, in sintesi, il contenuto dei **due provvedimenti** e gli effetti che produrranno nell'operatività dei sodalizi sportivi dilettantistici.

- *Nuova versione (la terza) del Regolamento RAS*

Rispetto alla seconda e precedente versione del 27.3.2023, vengono apportati rilevanti interventi per adeguarne il contenuto alle modifiche nel frattempo apportate al D.Lgs. 36/2021 e al D.Lgs. 39/2021.

Una delle novità di maggior interesse riguarda la **procedura semplificata** di riconoscimento della **personalità giuridica** che le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) potranno, ora, ottenere tramite **l'iscrizione al RAS** mediante l'intervento del notaio che, per tale procedura, si avvarrà dell'apposita **piattaforma** gestita dal Consiglio nazionale del Notariato.

All'articolo 11 del nuovo Regolamento vengono disciplinate **due distinte procedure**, a seconda delle seguenti situazioni:

- a) associazioni sportive dilettantistiche **che intendono presentare istanza di iscrizione al RAS**

dotandosi contestualmente della **personalità giuridica**;

b) associazioni sportive dilettantistiche **già iscritte al Registro** quali associazioni non riconosciute e che intendono **successivamente acquisire il riconoscimento della personalità giuridica**.

Nella fattispecie descritta alla precedente lettera a), il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto, verificata la sussistenza dei necessari requisiti, trasmette la documentazione agli Organismi sportivi affilianti e la **deposita entro 20 giorni presso il Registro**, in **modalità telematica** attraverso la piattaforma gestita dal Notariato.

Nel caso di cui alla precedente lettera b), verificata la documentazione e la sussistenza di tutti i requisiti di legge per il riconoscimento della **personalità giuridica**, il notaio richiede direttamente al Registro, tramite l'apposita piattaforma, l'inserimento dell'associazione tra **quelle dotate di personalità giuridica**.

Il Regolamento indica, poi, gli **ulteriori documenti** – rispetto a quelli richiesti in fase di iscrizione – necessari all'attivazione della procedura di riconoscimento e cioè il rendiconto economico finanziario, i verbali delle deliberazioni che modificano gli statuti, la **composizione degli organi statutari** oppure la sede legale (sempre che dei verbali non se ne sia interessato direttamente il notaio).

Da ultimo, il tassello più importante e che richiederà l'intervento di un **revisore legale o di una società di revisione legale** iscritti nell'apposito registro ([articolo 14, D.Lgs. 39/2021](#)): la redazione di una **perizia giurata di stima – non anteriore a 120 giorni** – che attesti il possesso del **patrimonio minimo** in misura non inferiore ai 10.000 euro normativamente previsti.

L'altro elemento di novità – che contraddistingue la nuova versione del **Regolamento RAS** – è descritto nell'articolo 6 del documento e in particolare dal comma 2 e seguenti della citata disposizione.

Con un procedimento ben descritto nei dettagli (e che prevede la **formazione del silenzio assenso** del Dipartimento dello sport in caso di esaustive integrazioni alla domanda presentata dall'ente richiedente) sarà, infatti, possibile ottenere il **riconoscimento di attività sportive che non rientrano tra quelle svolte nell'ambito di un Organismo sportivo riconosciuto dal CONI o dal CIP**, ma che comunque rispettano i **criteri contenuti nella definizione di sport**, di cui all'articolo 2, lettera nn), D.Lgs. 36/2021. Qualora l'ente richiedente, per lo svolgimento di detta **attività sportiva “non codificata”** non risulti affiliato ad alcun Organismo sportivo (FSN, DSA, EPS) dovrà provvedere in autonomia agli adempimenti richiesti dal Regolamento.

- *Il mansionario degli “ulteriori” lavoratori sportivi*

Secondo quanto previsto nel primo periodo dell'[articolo 25, comma 1, D.Lgs. 36/2021](#):

“È lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato”.

Tuttavia, nel successivo secondo periodo del citato comma 1, viene ulteriormente aggiunto che:

“È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

***Non sono lavoratori sportivi* coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”.**

È con il successivo [comma 1-ter, articolo 25, D.Lgs. 36/2021](#), che viene disciplinato l’iter di approvazione del provvedimento con il quale appunto vengono previste le **“ulteriori” mansioni** che potranno beneficiare delle norme di favore riguardanti il lavoro sportivo. In particolare, lo stesso recita che:

“Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell’anno precedente”.

Ed è, quindi, con il **D.P.C.M. firmato lo scorso 26.1.2024** dal Ministro Abodi che vengono finalmente definite le figure che, oltre all’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara, **potranno ritenersi a tutti gli effetti “lavoratori sportivi”** con quanto ne consegue in termini di agevolazioni applicabili secondo quanto previsto nel D.Lgs. 36/2021.

A tal proposito preme rilevare che le figure svolgenti:

“le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra

*quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva” sono direttamente definite **“in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche”**.*

Oltre a non considerare alcune Federazioni Sportive Nazionali (per le quali quindi si dovrà per ora fare ancora riferimento alle sole categorie “tipiche” di lavoro sportivo), nel citato D.P.C.M. **manca un qualsiasi riferimento diretto ai singoli enti di promozione sportiva** (che come è noto hanno una **natura multidisciplinare**, affiliando sodalizi sportivi dilettantistici nelle più svariate discipline sportive) i quali – per definire le mansioni – **dovranno necessariamente fare riferimento** alla specifica disciplina sportiva descritta nei regolamenti delle FSN e delle DSA.

Transizione 5.0: il nuovo credito d'imposta per l'innovazione digitale ed energetica

di Debora Reverberi

OneDay Master

Nuova fiscalità green

Scopri di più

L'[articolo 38, D.L. 19/2024](#) (c.d. Decreto PNRR), pubblicato in G.U. 52 del 2.3.2024, delinea un nuovo, complesso e potenziato, **credito d'imposta per gli investimenti effettuati negli anni 2024 e 2025**, nell'ambito di progetti di innovazione dai quali derivi una **riduzione dei consumi energetici**, in accordo con l'investimento 15 della Missione 7 "REPowerEU" a cui sono **destinati 6,3 miliardi di euro**.

L'operatività della misura resta subordinata all'emanazione, entro 30 giorni, del **decreto attuativo interministeriale Mimit-Mef**.

Transizione 5.0 può essere definita come **l'evoluzione green del Piano 4.0**: incentiva investimenti in *assets* digitali nuovi a condizione che, tramite gli stessi, si ottenga complessivamente una **riduzione dei consumi energetici a livello di struttura produttiva**, localizzata in Italia, o di processo interessato.

Si crea, dunque, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel territorio dello Stato, un **doppio binario che preclude**, per uno stesso investimento, la possibilità di cumulo tra 4.0 e 5.0:

- **transizione digitale 4.0**, agevolabile col consolidato credito d'imposta di cui all'[articolo 1, commi 1057-bis e ss., L. 178/2020](#), in vigore per investimenti effettuati dall'1.1.2023 al 31.12.2025, ovvero 30.6.2026 con valida prenotazione entro il 31.12.2025;
- **transizione digitale ed energetica 5.0**, agevolabile col nuovo credito d'imposta di cui all'[articolo 38, D.L. 19/2024](#).

Per espressa previsione del comma 18, dell'[articolo 38, D.L. 19/2024](#), il nuovo credito 5.0 **non è cumulabile col credito d'imposta per investimenti nella ZES unica**, di cui all'[articolo 16, D.L. 124/2023](#), ma è salva la possibilità generale di **cumulo con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi** nel rispetto del **divieto di doppio finanziamento** (le originarie bozze di Decreto PNRR escludevano il cumulo con altre misure finanziate con i fondi UE).

Transizione 5.0 appare un **incentivo complesso**, incentrato su una progettualità in grado di coniugare digitalizzazione con **target di risparmio energetico**, ad accesso non automatico e destinato a coinvolgere molteplici figure professionali.

Il presupposto dell'agevolazione è, infatti, il raggiungimento, tramite investimenti in beni 4.0, di uno dei **seguenti obiettivi di efficientamento energetico**, misurati *“rispetto ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico”* (per le *start up* invece il decreto attuativo dovrà definire i criteri per la definizione di uno *“scenario controfattuale”*):

- a livello di **struttura produttiva**, risparmio energetico di **almeno il 3%**;
- a livello di **processo**, risparmio energetico di **almeno il 5%**.

Nell'ambito degli investimenti agevolabili che compongono il progetto di innovazione possiamo distinguere:

- **investimenti trainanti in assets digitali 4.0**, tramite i quali si consegua la riduzione dei consumi energetici;
- investimenti trainati in beni **materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia** per autoconsumo da fonti energetiche rinnovabili (c.d. FER);
- investimenti trainati in **formazione del personale**, entro determinati limiti.

Investimenti in assets digitali 4.0

Ai sensi del comma 4, dell'[articolo 38, D.L. 19/2024](#), sono agevolabili gli investimenti nei **beni nuovi materiali e immateriali 4.0 inclusi negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016**, i medesimi beni che, in assenza di un risparmio energetico minimo del 3% (a livello di struttura) o del 5% (a livello di processo), possono beneficiare del **credito 4.0 ex L. 178/2020**.

Sono, inoltre, agevolabili i seguenti **beni immateriali**:

- **software, sistemi, piattaforme** e applicazioni di monitoraggio continuo dei consumi energetici o di efficientamento energetico (*“Energy management dashboard”*);
- **software gestionali acquistati unitamente a essi**.

Investimenti in beni di autoproduzione di energia da FER

Ai sensi del comma 5, lettera a), dell'[articolo 38, D.L. 19/2024](#), sono agevolabili, subordinatamente alla presenza degli investimenti in assets digitali 4.0, gli investimenti in

“beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo”.

Di seguito alcune importanti precisazioni del legislatore:

- sono **escluse le biomasse**;
- sono inclusi gli impianti di **stoccaggio dell’energia prodotta**;
- in relazione all’energia solare, sono ammissibili esclusivamente gli **impianti con moduli fotovoltaici che rispondono ai requisiti di carattere territoriale** (produzione in UE) e **qualitativo** (efficienza minima del 21,5%) previsti ai fini del registro delle tecnologie per il fotovoltaico dell’Enea e di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), D.L. 181/2023 (i costi dei beni delle lettere b) e c) risultano potenziati del 120% e 140% rispettivamente).

Investimenti in formazione del personale

Ai sensi del comma 5, lettera b), dell'[articolo 38, D.L. 19/2024](#), sono **agevolabili gli investimenti in formazione del personale** previsti dall’articolo 31 del paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 (ivi incluse dunque, oltre alle spese del personale discente, le spese dei formatori esterni e dei servizi di consulenza, i costi di esercizio e le spese generali indirette).

Deve trattarsi di **formazione esterna**, resa da soggetti che verranno individuati dal decreto attuativo, e inerente *“all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi”*.

Le spese di formazione **sono soggette a un duplice limite**:

- **10%** dell’importo pari alla somma fra *assets* digitali e beni di autoproduzione energia da FER;
- **300.000 euro di costi massimi ammissibili**.

La procedura di concessione del credito e le certificazioni

L’iter procedurale prevede, al comma 10, dell'[articolo 38, D.L. 19/2024](#), un **ruolo apicale del GSE come parte attiva nelle fasi di prenotazione**, riconoscimento del credito d’imposta e **monitoraggio e controllo**:

- nella **fase di prenotazione**, l’impresa invia al **GSE una comunicazione preventiva** descrittiva del progetto, corredata da una certificazione *ex ante* sulla riduzione dei

consumi energetici conseguibili;

- nella **fase di avanzamento dell'investimento**, l'impresa invia al GSE comunicazione periodiche;
- a investimento ultimato, l'impresa invia al GSE la comunicazione finale, corredata dalla certificazione *ex post* attestante l'effettiva realizzazione degli investimenti, conformemente a quanto **previsto dalla certificazione ex ante**.

In aggiunta alle due certificazioni tecniche relative al risparmio energetico (rilasciate da EGE certificati secondo la norma UNI CEI 11339 o dalle ESCo certificate secondo la norma UNI CEI 11352) **sono inoltre previste:**

- la **certificazione del revisore legale dei conti**, attestante l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza alla documentazione contabile;
- *“l'attestazione dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruità e della pertinenza delle spese sostenute”*.

Resta fermo, analogamente al credito 4.0, **l'obbligo di conservazione della documentazione idonea**, pena la revoca del beneficio, con apposizione della dicitura su fatture, documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione: *“Bene agevolabile ai sensi dell'articolo 38, D.L. 19 del 2 marzo 2024”*.

L'intensità della misura

Il credito d'imposta 5.0 è riconosciuto in **misura proporzionale alle spese sostenute**, con aliquota crescente fino al 45% in relazione alla **riduzione dei consumi energetici conseguita**:

	Riduzione dei consumi energetici		
Quota di investimento	Struttura produttiva: $3\% \leq \Delta \leq 6\%$ Processo interessato dall'investimento: $5\% \leq \Delta \leq 10\%$	Struttura produttiva: $6\% < \Delta \leq 10\%$ Processo interessato dall'investimento: $10\% < \Delta \leq 15\%$	Struttura produttiva: $\Delta > 10\%$ Processo interessato dall'investimento: $\Delta > 15\%$
Fino a 2,5 mln	35%	40%	45%
Da 2,5 a 10 mln	15%	20%	25%
Da 10 a 50 mln	5%	10%	15%

Per le Pmi, i costi delle certificazioni relative al risparmio energetico **sono riconosciuti in aumento del credito d'imposta fino a 10.000 euro**; per le imprese **non obbligate a revisione legale dei conti** il costo della certificazione contabile è riconosciuto in **aumento del credito fino a 5.000 euro**.

Le regole di fruizione

Non solo le aliquote, ma anche **le regole di fruizione del nuovo credito 5.0 sono migliorative rispetto al Piano Transizione 4.0**: è ammessa **esclusivamente la compensazione in F24**, anche in unica soluzione, entro il 31.12.2025, decorsi 5 giorni dalla trasmissione, da GSE all'Agenzia delle entrate, **dell'elenco delle imprese beneficiarie**.

Spirato il **termine del 31.12.2025**, l'eventuale quota residua sarà compensabile in **5 quote annuali di pari importo**.



IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 5 marzo 2024

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

GUIDA ALLA RIFORMA FISCALE

Servizio editoriale mensile di aggiornamento e approfondimento sulle novità più rilevanti

[scopri l'offerta valida fino al 31 marzo! >](#)



L'appuntamento quindicinale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una "prima" interpretazione delle "firme" di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una "bussola" fondamentale per l'aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l'intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico.

Guarda il video di Euroconference In Diretta, il servizio di aggiornamento settimanale con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari.